

STATUTO

ARCI SOLIDARIETA' VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VITERBO VT VIA VICENZA 69

Numero REA: VT - 201747

Codice fiscale: 90073110562

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

	"STATUTO DELLA	
	ARCI SOLIDARIETA' VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE"	
	Art. 1. COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE.	
	E' costituita, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 112, una società a responsabilità limitata con la	
	qualifica di impresa sociale denominata " ARCI SOLIDARIETA'	
	VITERBO SRL IMPRESA SOCIALE ". Di tale denominazione deve far-	
	si uso negli atti e nella corrispondenza della società, e può	
	essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri	
	minuscoli e/o maiuscoli. E' regolata dal presente Statuto,	
	dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove com-	
	patibile, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal	
	d.lgs 3 luglio 2017 n. 117.	
	Art. 2. SEDE	
	La società impresa sociale ha sede Viterbo. Potranno essere	
	istituite o sopprese nel territorio italiano, succursali con	
	delibera dell'organo amministrativo. L'adozione della delibe-	
	ra e la comunicazione al competente Registro delle imprese	
	del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito	
	dello stesso Comune spettano all'organo di amministratore.	
	Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i rapporti con la	
	Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il	
	domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto con-	
	cerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per i-	
	scritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo	

	e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.	
	Art. 3. DURATA	
	La durata della società impresa sociale è stabilita fino al 2090 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.	
	Art. 4. OGGETTO	
	La società impresa sociale esercita in via stabile e principale le seguenti attività d'impresa di interesse generale di cui all'art. 2 del d.lgs 112/17, senza scopo di lucro e per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.	
	Essa in particolare ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 2 Dgl 112/2017:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	

	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	L'Impresa realizza le proprie attività attraverso la gestione	
	di servizi e progetti che abbiano come obiettivo:	
	- l'assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di persone	
	svantaggiate quali migranti, richiedenti asilo politico e ri-	
	fugiati, diseredati e disabili psico-fisici, persone private	
	della libertà personale, nonché nei confronti di minori in	
	condizione di disagio personale, familiare e sociale;	
	- la tutela dei diritti civili di tali persone svantaggiate	
	in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, so-	
	ciali o familiari, alle quali fornire attività di prima e se-	
	conda accoglienza, sportelli informativi, assistenza normati-	
	va e sanitaria connessi alla tutela e all'esercizio di tali	
	diritti;	
	- l'istruzione a beneficio di minori svantaggiati e la forma-	
	zione in favore di adulti in condizione di disagio per ragio-	
	ni di ordine personale, economico e familiare al fine di fa-	
	vorire l'inserimento dei soggetti più deboli del tessuto so-	
	ciale;	
	- attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico,	
	anche mediante apposite iniziative culturali, sui temi del	
	disagio sociale, dei migranti, della condizione dei richie-	

	denti asilo politico e rifugiati o dei soggetti più deboli ed	
	emarginati della società e collabora, inoltre, con gli organi	
	istituzionali ed altri enti inerenti i propri scopi sociali.	
	La società potrà svolgere altre attività d'impresa ai sensi e	
	nei limiti dettati dall'art. 2 comma 4 del d.lgs 112/17.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo sociale, la società im-	
	presa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge,	
	tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie,	
	immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune.	
	La società può promuovere giudizi davanti a tutte le giuri-	
	sdizioni, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei	
	procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi	
	di iniziativa della società di cui al presente articolo ogni	
	qualvolta l'interesse leso coincida con gli interessi tutela-	
	ti dalla società.	
	Art. 5.	
	La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in	
	senso soggettivo: pertanto, gli utili o gli avanzi di gestio-	
	ne sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria,	
	o ad incremento del patrimonio della società. Essa, tuttavia,	
	può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento de-	
	gli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte even-	
	tuali perdite maturate di esercizi precedenti ad aumento gra-	
	tuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci,	
	nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale	

	annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di	
	impiegati, calcolate da Istituto Nazionale di Statistica (I-	
	STAT) per un periodo corrispondente a quello dell'esercizio	
	sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati	
	prodotti, oppure la distribuzione, anche mediante aumento	
	gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti fi-	
	nanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto a capitale effettiva-	
	mente versato; essa, inoltre, può destinare una quota infe-	
	riore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli e-	
	sercizi precedenti ad erogazioni gratuite in favore di enti	
	del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non sia-	
	no soci della presente impresa, finalizzate alla promozione	
	di specifici progetti di utilità sociale.	
	Art. 6.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-	
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a so-	
	ci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri com-	
	ponenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di	
	qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rap-	
	porto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effetti-	
	vamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei	
	limiti di cui al comma 3 lettera a) d.lgs. 112/17. Si consi-	

	derano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non propor-	
	zionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e	
	alle specifiche competenze comunque superiori a quelli previ-	
	sti in enti che operano nei medesimi analoghi settori e con-	
	dizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati e autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale	
	perseguite dalla società;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari	
	finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti ri-	
	spetto al limite massimo previsto per la distribuzione di di-	
	videndi dal comma 3, lettera a) d.lgs. 112/17;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai compo-	

	nenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che	
	a qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano par-	
	te, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini	
	entro il secondo grado, nonché alle società da questi diret-	
	tamente o indirettamente controllate o collegate, esclusiva-	
	mente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni	
	o prestazioni non costituiscono l'oggetto delle attività di	
	interesse generale perseguita dalla società;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti	
	al tasso anno di riferimento. Il predetto limite può essere	
	aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Poli-	
	tiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e	
	delle finanze.	
	Art. 7.	
	Il capitale sociale è pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila e	
	zero centesimi) diviso in quote ai sensi di legge Esso può	
	essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro.	
	In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante	
	nuovi conferimenti, ai soci spetta il diritto di sottoscrive-	
	re l'aumento in proporzione alla quota posseduta, e nella de-	
	libera di aumento deve essere indicato il termine per l'eser-	
	cizio del diritto di opzione, che in nessun caso potrà essere	
	inferiore a 30 giorni dalla data in cui viene comunicato ai	

	soci, a mezzo raccomandata a/r o per posta certificata, da	
	inviarsi a cura degli amministratori, che l'aumento può esse-	
	re sottoscritto.	
	Per il fabbisogno finanziario della società l'impresa socia-	
	le, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in con-	
	to capitale, anche in misura non proporzionale alle rispetti-	
	ve partecipazioni, nonché finanziamenti che non costituiscono	
	la quota di risparmio tra il pubblico ai sensi della normati-	
	va in materia bancarie e creditizia. Le somme così raccolte	
	sono infruttifere.	
	Le partecipazioni al capitale sono trasferibili sia per atto	
	tra vivi che per successione a causa di morte. Nel primo ca-	
	so, spetta ad altri soci il diritto di prelazione, da eserci-	
	tarsi in proporzione alla quota da ciascuno posseduta.	
	Il socio che intenda cedere per atto tra vivi in tutto o in	
	parte la propria partecipazione deve comunicare la propria	
	decisione a tutti gli altri soci e all'organo amministrativo	
	a mezzo Raccomandata a/r, o per posta certificata, indicando	
	il nominativo del potenziale acquirente ed il prezzo concor-	
	dato per la cessione.	
	Entro il termine di decadenza di giorni trenta dal ricevimen-	
	to della comunicazione, gli altri soci possono esercitare il	
	diritto di prelazione per l'acquisto dell'intera participa-	
	zione offerta e comunicare la loro decisione al socio che in-	
	tenda alienare, a mezzo raccomandata a/r o per posta	

	certificata.	
	Nel caso in cui il diritto di prelazione sia esercitato da	
	più soci contemporaneamente, la partecipazione offerta spet-	
	terà a ciascuno di essi in proporzione della relativa parte-	
	cipazione.	
	Art. 8.	
	L'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di	
	aumento di capitale sociale sia mediante l'acquisto a qual-	
	siasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo	
	il principio di non discriminazione.	
	Art. 9.	
	Il recesso del socio è consentito nei soli casi previsti dal-	
	la legge. Il recesso ove intervenuto, deve esercitarsi nei	
	termini e con le modalità di cui all'art. 2437 bis cod. civ.	
	Il recesso deve essere esercitato per l'intera partecipazione	
	posseduta dal socio.	
	L'esclusione dei soci può avvenire nei casi previsti dalla	
	legge, nel rispetto del principio di non discriminazione.	
	Il socio escluso può investire l'organo di amministrazione in	
	relazione al provvedimento di esclusione.	
	Art. 10.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la	
	sede sociale, con avviso contenente l'ordine del giorno da	
	spedirsi ai soci a mezzo raccomandata con ricevuta di ritor-	
	no e/o e-mail certificata non meno di otto giorni prima di	

	quello fissato per l'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo,	
	il giorno e l'ora di adunanza, è l'elenco delle materie da	
	trattare.	
	Nell'avviso può essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione, per ipotesi in cui la prima convocazione vada	
	deserta.	
	Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si re-	
	puta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'inte-	
	ro capitale sociale e tutti amministratori e i sindaci sono	
	presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione de-	
	gli argomenti.	
	L'assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più	
	luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegia-	
	le e la partecipazione di ciascun socio. All'uopo sarà con-	
	sentita la partecipazione a distanza all'assemblea con moda-	
	lità online mentre il voto a distanza potrà essere effettuato	
	a mezzo posta elettronica certificata con utilizzo della fir-	
	ma digitale.	
	Art. 11.	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di am-	
	ministrazione o dall'amministratore unico. Essa delibera con	
	la maggioranza del capitale sociale sia in prima che in se-	
	conda convocazione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni.	

Art. 12.

I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, oltre a quanto previsto dal codice civile, i seguenti requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza.

Art. 13.

La società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea dei soci, previa determinazione del loro numero, della durata dell'incarico e dell' eventuale compenso.

Nel caso di amministrazione affidata a più persone, la decisione di nomina specifica se gli amministratori operano con metodo collegiale, formando il consiglio di amministrazione, ovvero con metodo individuale e, in questo caso, se i poteri di amministrazione sono affidati in via congiuntiva o disgiuntiva, fermo restando che, anche nel caso di adozione con metodo individuale, gli amministratori dovranno comunque adottare con metodo collegiale le decisioni relative alla relazione del progetto del bilancio, dei progetti di fusione o scissione e gli aumenti di capitale.

Art. 14.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

	Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per	
	il periodo di tempo stabilito dall'assemblea e comunque fino	
	all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	del periodo in carica.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente e,	
	in caso di assenza o impossibilità di questi, dal consigliere	
	più anziano, presso la sede sociale o in altro luogo, a mezzo	
	comunicazione inviata a tutti consiglieri almeno tre giorni	
	prima di quello stabilito per l'adunanza, o, in caso di ur-	
	genza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. In man-	
	canza delle formalità di convocazione, la riunione del consi-	
	glio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in cari-	
	ca e dei sindaci.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessa-	
	ria la presenza della maggioranza degli amministratori in	
	carica.	
	Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta	
	dei voti dei consiglieri intervenuti.	
	Art. 15.	
	L'organo amministrativo ha i poteri di gestione della so-	
	cietà, ed ha facoltà di compiere gli atti necessari od oppor-	
	tuni per il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quel-	
	li riservati alla competenza dell'assemblea.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di	
	legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad	

	un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nomina-	
	re direttori generali, procuratori, per determinati atti o	
	categorie di atti. Il consiglio di amministrazione può pro-	
	muovere giudizi aventi a tutte le giurisdizioni, nominare av-	
	vocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali come	
	esposto dall'art. 4 dandone comunicazione all'assemblea dei	
	soci.	
	Art. 16.	
	La società è sottoposta al controllo del collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e due supplenti o da un	
	sindaco unico.	
	I sindaci o il sindaco unico durano in carica tre esercizi e	
	sono rieleggibili.	
	I sindaci o il sindaco unico vigilano sull'osservanza della	
	legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabi-	
	li, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	I sindaci o il sindaco unico esercitano, inoltre, compiti di	
	monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte	
	dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle dispo-	
	sizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del d.lgs.	
	112/17 ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto	
	in conformità alle linee guida adottate con decreto del Mini-	

	stro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consi-	
	glio nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma	
	1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106 comma 2. Il	
	bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto	
	dai sindaci.	
	I sindaci o il sindaco unico possono in qualsiasi momento	
	procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine es-	
	si possono chiedere agli amministratori notizie, sull'anda-	
	mento delle operazioni o su determinati affari.	
	Art. 17.	
	Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 10 quinto	
	comma d.lgs. 112/17 la società è sottoposta, inoltre, alla	
	revisione legale dei conti.	
	Art. 18.	
	L'esercizio sociale si chiude al 31/12 di ogni anno. Alla fi-	
	ne di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provve-	
	de alla redazione del bilancio di esercizio, in conformità e	
	con l'osservanza delle disposizioni di legge.	
	L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale	
	secondo le linee guida di cui al precedente articolo 16 e de-	
	ve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura del-	
	l'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche	
	ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.	
	Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono	

	essere depositati presso il registro delle imprese.	
	Il bilancio sociale deve essere, inoltre pubblicato sul sito	
	internet della società e, a tal fine, la stessa dovrà dotarsi	
	di un sito internet.	
	Art. 19.	
	I libri sociali sono i seguenti: libro giornale; libro degli	
	inventari.	
	Art. 20.	
	Ai lavoratori, agli utenti e agli altri soggetti direttamente	
	interessati alle attività della società sono garantite forme	
	di coinvolgimento che saranno disciplinate da un apposito re-	
	golamento.	
	In tal modo essi sono posti in grado di esercitare un in-	
	fluenza sulle decisioni della società, con particolare rife-	
	rimento alle questioni che incidono direttamente sulle condi-	
	zioni di lavoro e sulla qualità dei beni o servizi.	
	Art. 21.	
	I lavoratori e gli utenti possono partecipare anche tramite i	
	rappresentanti, all'assemblea dei soci, nei casi stabiliti da	
	un apposito regolamento interno. La partecipazione deve avve-	
	nire con le modalità sancite dall'apposito regolamento	
	interno.	
	Art. 22.	
	I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e nor-	
	mativo non inferiore a quello previsto dai contratti collet-	

	tivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra la-	
	voratori dipendenti della società non può essere superiore al	
	rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribu-	
	zione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà	
	conto nel bilancio sociale.	
	Art. 23.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato. Ricor-	
	rendo tale ipotesi, il numero dei volontari impiegati nel-	
	l'attività di impresa, non può essere superiore a quella dei	
	lavoratori. Le prestazioni di attività di volontariato posso-	
	no essere utilizzate in misura complementare e non sostituti-	
	va rispetto ai parametri di impiego di operatori professiona-	
	li previsti dalle disposizioni vigenti.	
	I volontari sono scritti in apposito registro.	
	I volontari dovranno essere assicurati contro gli infortuni e	
	le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta	
	dalla società nonché per la responsabilità civile verso terzi.	
	Art. 24.	
	La società può destinare una quota non superiore al tre per-	
	cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali partite	
	maturate negli esercizi precedenti, a fondi istituiti dagli	
	enti e dalle associazioni di cui all'articolo 15, comma 3	
	d.lgs. 112/17, nonché dalla Fondazione Italiana Sociale, spe-	
	cificatamente ed esclusivamente destinati alla promozione e	

	allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed ini-	
	ziative di varia natura, quali il finanziamento di progetti	
	di studio e di ricerca in tema di impresa sociale o di atti-	
	vità di formazione dei lavoratori dell'impresa sociale, la	
	promozione della costituzione di imprese sociali o di loro	
	enti associativi, o il finanziamento di specifici programmi	
	di sviluppo di imprese sociali o di loro enti associativi.	
	Tali versamenti sono deducibili ai fini dell'imposta sui red-	
	diti dell'impresa sociale erogante.	
	Art. 25.	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea determina	
	il numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori delibera la no-	
	mina degli stessi con la indicazione di quelli ai quali com-	
	pete da rappresentanza della società.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio	
	residuo, ridotto il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi delibera-	
	ti e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma	
	lettera a) d.lgs. 112/17, e devoluto ad altri enti del Terzo	
	settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.	
	Art. 26.	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia	
	alle norme di cui al d.lgs, 112/17, al codice del Terzo Set-	

	tore ed alle norme del codice civile."	
	I comparenti dichiarano che l'Associazione non è proprietaria	
	di beni immobili nè di beni mobili registrati, fatta eccezio-	
	ne dell'autoveicolo targa BX403VD.	
	Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico	
	della società e si indicano nella somma approssimativa di eu-	
	ro 1.200,00 (milleduecento e zero centesimi).	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo preso la	
	parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le	
	ore dodici e minuti tre.	
	I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto da me redat-	
	to e letto, in assemblea ai comparenti i quali, a mia inter-	
	pellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà lo approva-	
	no e sottoscrivono con me Notaio alle ore dodici e minuti	
	quattro.	
	Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e	
	completato a mano da me Notaio su otto fogli per le prime	
	ventisei pagine intere e sin qui della presente ventisettesi-	
	ma.	
	Firmato Paolo Negretti	
	" Marco Trulli	
	" Fabrizio Fortini notaio	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale documen-	
	to su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R.	

